

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 n. 240 COME MODIFICATO DALL'ART.14 COMMA 6-DECIES DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, n. 36 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79.

Emanato con D.R. n. 239 del 21/03/2024 (Affisso all'Albo prot. n.25389 rep. n.142 del 22/03/2024)

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010 e art. 49 della L. 35/2012) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT).
2. Al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale (d'ora in poi definita "Ateneo") può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5.
3. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track, di cui al comma 1, (di seguito Ricercatore TT o RTT) avviene mediante procedure pubbliche di selezione.
4. Ai fini del presente Regolamento:
 - per SSD s'intende il Settore scientifico-disciplinare;
 - per SC s'intende il Settore concorsuale;
 - per MSC s'intende il Macro-settore concorsuale, di cui al D.M. 30 ottobre 2015, n.855;
 - per GSD s'intende il Gruppo scientifico-disciplinare di cui all'art. 14, comma 6-bis, del Decreto legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79.

Art. 2 – Tipologia contrattuale

1. Il contratto per ricercatori universitari a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
2. Il contratto può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito ed è stabilito da bando. Il regime d'impegno può essere modificato dopo un anno dalla presa di servizio, con le medesime modalità previste per i professori, acquisito il parere favorevole del Dipartimento di afferenza del ricercatore.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e di 200 ore per il regime di tempo definito.
4. Il contratto di cui al presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
5. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 3 – Copertura finanziaria e trattamento economico

1. La copertura finanziaria comprende l'intero costo aziendale del rapporto di lavoro per l'intera durata del contratto.
2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo, il procedimento per l'attribuzione del contratto di cui all'articolo 4 è effettuato sulla base della programmazione triennale e di cui all'articolo 1-ter del D.L. n. 7/2005 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2005, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) della L. n. 240/2010.
3. La copertura finanziaria deriva da:
 - a) fondi assegnati nell'ambito di progetti di ricerca finanziati;
 - b) fondi disponibili presso le strutture proponenti;
 - c) fondi di Ateneo;
 - d) fondi a carico di soggetti pubblici e di soggetti privati previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale della posizione (ricercatore e professore associato). Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione.
4. Per i titolari del contratto di ricercatore a tempo determinato Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo è indicato nel bando di selezione o nella delibera di dipartimento in caso di chiamata diretta ed è pari al 120% della retribuzione iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
5. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
6. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
7. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale".

Art. 4 – Individuazione del fabbisogno e attivazione delle procedure

1. La proposta di attivazione della procedura per il reclutamento di un Ricercatore TT è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato.
2. La delibera indica:
 - a) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, salvo quanto previsto al successivo art.20;
 - b) il progetto di ricerca da svolgere, la sua durata, il fondo di finanziamento e la copertura finanziaria;
 - c) le specifiche funzioni in relazione all'attività di ricerca oggetto del contratto e gli obiettivi assegnati;
 - d) il docente o ricercatore responsabile del progetto di ricerca, ove previsto;
 - e) le modalità di svolgimento annuale delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - f) la sede di svolgimento delle attività;
 - g) i requisiti e i titoli richiesti ai sensi dell'articolo 5;
 - h) la lingua straniera di cui accertare l'adeguata conoscenza nella apposita prova orale, in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
 - i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici;
 - j) il regime di impegno (tempo pieno o tempo definito);
 - k) il trattamento economico secondo quanto disposto dall'articolo 3;
 - l) la periodicità della verifica della attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 12, comma 5.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, autorizza l'indizione delle procedure di reclutamento dei ricercatori, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di Ateneo.
4. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di Ateneo, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento, in favore dei candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i cittadini italiani e stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
2. Eventuali ulteriori requisiti possono essere individuati dal Dipartimento proponente, laddove indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività scientifiche e didattiche da assegnare al vincitore.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.
4. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Ateneo vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento in favore dei candidati che, in via aggiuntiva rispetto al possesso del titolo di cui al comma 1, per almeno trentasei mesi (anche cumulativamente), abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale".
5. Fino al 31.12.2026, l'Ateneo riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento, ai soggetti che sono, o sono stati per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, lettera a) della L. n. 240/2010 o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della L. n. 240/2010.
6. Non sono ammessi a partecipare alla procedura i professori ordinari e associati e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito per almeno un triennio dei contratti di cui al presente regolamento.
7. Non sono altresì ammessi a partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 – Bando di selezione

1. Il reclutamento del ricercatore avviene attraverso procedura pubblica di selezione, bandita con decreto rettorale, che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Non si procede alla procedura di selezione di cui al presente articolo nel caso sia prevista la possibilità di procedere a chiamata diretta del vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della L. n. 230/2005 e successive modifiche.
3. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nel sito dell'Ateneo e nei siti del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché nell'apposito sito web dell'Unione Europea.
4. Il bando contiene le seguenti indicazioni:
 - a) il numero di posti messi a concorso;
 - b) il regime di impegno previsto;
 - c) l'oggetto del contratto di cui all'articolo 10;

- d) la descrizione del progetto di ricerca, la sua durata, il docente o ricercatore responsabile - ove previsto - e l'indicazione della struttura sede dell'attività;
 - e) la specificazione del gruppo scientifico disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, salvo quanto previsto al successivo art.20;
 - f) l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - g) il trattamento economico e previdenziale;
 - h) i diritti e doveri del ricercatore;
 - i) le modalità di selezione di cui all'articolo 8;
 - j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici;
 - k) la lingua straniera di cui accertare l'adeguata conoscenza nell'apposita prova orale, ove prevista;
 - l) i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e le modalità di trasmissione telematica delle stesse nonché, dei titoli e delle pubblicazioni;
 - m) i requisiti e i titoli per l'ammissione alla selezione;
 - n) i criteri che la Commissione deve tenere in considerazione per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati.
5. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni, salvo diverse motivate esigenze, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'estratto o dell'avviso del bando nel sito MUR.

Art. 7 – Commissione giudicatrice

- 1) Scaduti i termini per la presentazione delle domande, viene individuata, per ciascuna selezione, la Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento dei RTT. La predetta Commissione è composta da tre soggetti scelti tra professori ordinari e professori associati in servizio presso una Università italiana e studiosi ed esperti di pari livello in servizio presso Università ed Enti di ricerca di Paesi aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
- 2) I componenti della Commissione sono individuati dal Consiglio di Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto, a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati; un componente è designato anche tra i docenti dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale"; i rimanenti due componenti sono sorteggiati, con modalità che garantiscano la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità, da un elenco di quattro o di sei professori esterni all'Ateneo, individuati dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile. La procedura di sorteggio prevede l'estrazione di tutti i nominativi fino a loro esaurimento. I commissari non sorteggiati tra i primi due sono considerati supplenti, secondo l'ordine di sorteggio.
- 3) I commissari devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) produzione scientifica sulla base dei criteri e dei requisiti minimi previsti dall'ordinamento universitario, attestata dal Dipartimento, ovvero autocertificata mediante apposito modulo, e attinenza al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione;
 - b) se in servizio presso Università italiane, appartenere altresì al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione. Qualora sia previsto un profilo con un determinato settore scientifico-disciplinare, il commissario designato oppure almeno tre professori (o almeno cinque, nel caso vengano proposti sei nominativi) dell'elenco dei sorteggiabili di cui al precedente comma devono appartenere al settore scientifico-disciplinare oggetto del profilo o, in caso di motivata impossibilità, al gruppo scientifico disciplinare.
- 4) La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
- 5) La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
- 6) Della Commissione non possono fare parte i professori e i ricercatori:
 - a) in aspettativa, in congedo o distaccati presso altro ente;
 - b) che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della L. n. 240/2010;
 - c) che si trovino in situazioni che configurano "conflitto di interessi" di cui agli art. 51 e 52 c.p.c. nonché agli artt. 7 del DPR 62/2013 e 6 della L. 241/1990;
 - d) che siano tra loro o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso (art. 5, comma 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948 n. 1172);
 - e) che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
 - a. che siano componenti del Consiglio Universitario Nazionale, nel periodo in cui ricoprono la carica.
- 7) La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti; la rinuncia alla nomina o le dimissioni per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e devono essere accettate dal Rettore; si procede alla sostituzione con un componente supplente, seguendo l'ordine di sorteggio, di cui al comma 2. Le modifiche allo stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
- 8) Il Rettore nomina la Commissione entro due mesi dalla scadenza per la presentazione delle domande, a seguito di deliberazione del Consiglio di Dipartimento stesso. In caso di inerzia da parte del Dipartimento provvede il Rettore con decreto.

- 9) Dalla pubblicazione del decreto di nomina all'Albo online di Ateneo decorre il termine di 10 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione per incompatibilità dei commissari. Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistano cause di ricasazione nei confronti dei commissari, il termine scade anticipatamente.

Art. 8 – Procedura di selezione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, la selezione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, se presentata, effettuata sulla base di criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n.243/2011;
 - b) ammissione alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e in numero comunque non inferiore a sei unità; i candidati sono tutti ammessi alla discussione pubblica qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. Contestualmente alla discussione si svolge una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando;
 - c) attribuzione, in seguito alla predetta discussione pubblica, di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi;
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli e pubblicazioni è pari a 100 ed è indicato nel bando di selezione. Per conseguire l'idoneità, deve essere conseguito il punteggio minimo di 60 su 100.
3. Al termine dei lavori, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni, la Commissione giudicatrice dichiara il candidato vincitore e formula la graduatoria degli idonei.
4. La Commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 9 – Approvazione degli atti

1. Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle riunioni e dagli allegati degli stessi e dalla graduatoria finale.
2. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna degli atti e previa verifica della regolarità della procedura, li approva con proprio decreto. In caso contrario, il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.
3. Il decreto di approvazione atti e la graduatoria finale sono resi pubblici nell'Albo online di Ateneo e nel sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione atti all'Albo on-line di Ateneo, decorrono i termini per eventuali istanze o impugnative.
4. Entro quarantacinque (45) giorni dall'approvazione atti, il Dipartimento formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato, che viene trasmessa al Senato Accademico, per acquisirne il parere, e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
5. La stipula del contratto deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione, fatto salvo quanto disciplinato dal successivo comma 6. In caso di mancata stipula del contratto, per cause imputabili all'Ateneo, per i tre anni successivi non sarà possibile bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al Dipartimento interessato.
6. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione del vincitore, per rinuncia o cessazione anticipata, il Dipartimento può proporre di scorrere la graduatoria degli eventuali idonei, compatibilmente con la copertura finanziaria disponibile.

Art. 10 – Oggetto del contratto

1. Il contratto indica le funzioni, in relazione all'attività di ricerca e gli obiettivi assegnati, l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Qualora sia indicato nel bando, il progetto di ricerca sarà allegato al contratto come parte integrante.
2. Il contratto indica altresì il regime di impegno, a tempo pieno o a tempo definito.

Art. 11 – Durata del contratto

1. Il contratto ha una durata di sei anni, non rinnovabile.
2. Ai fini della durata del rapporto i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, non sono computati, su richiesta del titolare del contratto. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3 dell'art.24 della L. 240/2010, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal predetto comma, il Ricercatore TT può chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.
3. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i ricercatori qualora siano dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione fuori ruolo.

Art. 12 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il soggetto vincitore.
2. La sede di svolgimento delle attività del ricercatore è indicata nel contratto.
3. Il ricercatore presta la propria opera secondo quanto stabilito dal contratto e nell'ambito della programmazione degli organi competenti. L'attività di ricerca è svolta sotto la direzione del responsabile del progetto, ove previsto.
4. Il ricercatore è tenuto a rispettare le disposizioni interne in materia di tutela della proprietà intellettuale e industriale e di riservatezza, nonché le direttive del responsabile scientifico concernenti la diffusione delle conoscenze e del know-how acquisito in occasione dello svolgimento della propria attività.
5. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere periodicamente autocertificato dal ricercatore e validato dal responsabile del progetto o, in mancanza, dal Direttore del Dipartimento. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. Lo svolgimento delle attività di didattica frontale e delle altre attività connesse alla didattica è attestato rispettivamente dal registro delle lezioni e dal diario degli impegni accademici.
6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
7. Il ricercatore è soggetto alla competenza disciplinare del collegio di cui all'articolo 10 della L. n. 240/2010.
8. Al ricercatore si applicano altresì le disposizioni dello Statuto dell'Università, ivi comprese quelle che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici.
9. Il rapporto di lavoro del ricercatore è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 13 – Regime delle incompatibilità e svolgimento ulteriori incarichi

1. Il rapporto di lavoro di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con:
 - a) l'esercizio del commercio e dell'industria;
 - b) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, salvo le deroghe consentite dalla vigente normativa;
 - c) la titolarità di assegni di ricerca e contratti di ricerca, anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, in Italia o all'estero;
 - d) lo svolgimento del dottorato di ricerca e in generale con qualsiasi borsa di studio o di ricerca a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui quest'ultima sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici mediante affidamento a titolo oneroso.
3. È consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento interno in materia.
4. Ai ricercatori con regime di impegno a tempo definito è altresì consentito lo svolgimento di attività libero professionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento interno in materia.
5. L'aspettativa è riconosciuta soltanto laddove prevista da legge, per le casistiche individuate.

Art. 14 – Mobilità

1. In caso di cambiamento di sede, il ricercatore a tempo determinato che sia responsabile di progetto di ricerca finanziato da soggetti diversi dell'università di appartenenza, conserva la titolarità del progetto e del relativo finanziamento, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 15 – Chiamata dei ricercatori nel ruolo di professori di II fascia

1. Nell'ambito delle risorse disponibili e delle decisioni assunte dagli organi di governo in sede di programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, ma comunque non oltre i 180 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, l'Ateneo valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della L. n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.
2. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, recepiti da apposito Regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto ministeriale. La valutazione riguarda l'insieme delle attività svolte dal ricercatore TT con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel periodo precedente alla stipula del contratto.
3. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico disciplinare di riferimento. La prova didattica consiste nella presentazione di un tema su un argomento sorteggiato dal candidato, tra una terna predisposta dalla Commissione giudicatrice, almeno 24 ore prima della prova stessa e previa formale convocazione. Al termine della prova didattica la Commissione giudicatrice esprime un giudizio complessivo sul candidato. La prova didattica si intende superata solo in caso di giudizio positivo.

4. L'interessato chiede al proprio Dipartimento di afferenza l'avvio della procedura di valutazione, nei termini e con le modalità indicate dall'Ateneo.
5. Il Dipartimento chiede al Consiglio di Amministrazione l'avvio della procedura, nei termini previsti dall'Ateneo.
6. La Commissione giudicatrice è individuata secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 16.
7. Gli atti sono approvati con decreto rettorale. Alla procedura è data pubblicità nel sito web d'Ateneo.
8. Al termine della procedura, in caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore associato, nei termini previsti dall'Ateneo. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può presentare istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente istanza e secondo le modalità fissate dall'Ateneo.
9. Fino al 31/12/2026, a richiesta dell'interessato, è riconosciuto, ai fini dell'inquadramento:
 - a) un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della L. n. 240/2010 e che stipula un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi del presente regolamento. Nei suddetti casi, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio;
 - b) un periodo di servizio pari a due anni, per chi è stato, per un periodo non inferiore a tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della L. n. 240/2010 e che stipula un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi del presente regolamento.

Art. 16 – Commissione giudicatrice procedura di chiamata

1. La Commissione è composta da tre professori ordinari o studiosi ed esperti di pari livello in servizio presso Università ed Enti di ricerca di Paesi aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
2. I componenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile; un componente è individuato anche tra i professori dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale", i rimanenti due componenti sono professori esterni all'Ateneo.
3. I commissari devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) produzione scientifica sulla base dei criteri e dei requisiti minimi previsti dall'ordinamento universitario, attestata dal Dipartimento, ovvero autocertificata mediante apposito modulo, e attinenza al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione;
 - b) se professori in servizio presso Università italiana, appartenere al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione. Qualora sia previsto un profilo con un determinato settore scientifico-disciplinare almeno un commissario deve appartenere al settore scientifico-disciplinare oggetto del profilo, salvo motivata impossibilità.
4. Della Commissione non possono fare parte i professori:
 - a) in aspettativa, in congedo o distaccati presso altro ente;
 - b) che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della L. n. 240/2010;
 - c) che si trovino in situazioni che configurano "conflitto di interessi" di cui agli art. 51 e 52 c.p.c. nonché agli artt. 7 del DPR 62/2013 e 6 della L. 241/1990;
 - d) che siano tra loro o con il candidato, parenti ed affini fino al quarto grado incluso (art. 5, comma 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948 n. 1172);
 - e) che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
 - f) che siano componenti del Consiglio Universitario Nazionale, nel periodo in cui ricoprono la carica;
 - g) che siano stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il ricercatore è stato chiamato.
5. La Commissione è nominata dal Direttore di Dipartimento che ha richiesto la procedura valutativa. Dalla pubblicazione del decreto di nomina all'Albo online di Ateneo decorre il termine di 30 giorni per la presentazione al Direttore, da parte del candidato, di eventuali istanze di ricasazione per incompatibilità dei commissari. Qualora il candidato dichiari che non sussistono cause di ricasazione nei confronti dei commissari il termine scade anticipatamente.
6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
8. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti; la rinuncia alla nomina o le dimissioni per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e devono essere accettate dal Direttore. Le modifiche allo stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
9. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi dalla pubblicazione all'albo.

Art. 17 – Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata alla scadenza del termine o dal recesso di una delle due parti.
2. Il ricercatore può recedere dal contratto dando all'Università preavviso di sessanta giorni. In mancanza di preavviso l'Università ha diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

3. Qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, è consentito il recesso per giusta causa di cui all'articolo 2119 del Codice Civile.

Art. 18 – Proprietà Intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dai ricercatori di cui al presente Regolamento nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata dalla legislazione vigente in materia, dai Regolamenti d'Ateneo e dalle eventuali clausole contrattuali di riferimento e previo accordo con l'Ateneo.

Art. 19 – Ricercatori nell'ambito di programmi comunitari e ministeriali

1. Il contratto di ricercatore a tempo determinato che sia finanziato da Programmi europei destinati alla ricerca o alla formazione attraverso la ricerca o da fondi ministeriali nazionali tiene conto, anche per quanto concerne la remunerazione, della disciplina stabilita dal programma di finanziamento, in quanto compatibile con il presente Regolamento.

Art. 20 – Norme finali e transitorie

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale relativo alla definizione e aggiornamento dei gruppi e settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15 della L. n. 240/2010, così come modificato dalla L. 79/2022, si continuano ad osservare le disposizioni relative ai settori concorsuali e ai settori scientifico-disciplinari.
2. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 15 comma 2 si continueranno ad applicare i criteri contenuti nel DM 344/2011.

Art. 22 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica la normativa prevista dal Codice Civile e dalla L. n. 240/10.